

**REGOLAMENTO (CE) N. 247/2007 DELLA COMMISSIONE****dell'8 marzo 2007****recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per la campagna di commercializzazione 2007/2008**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono indicate le quote nazionali e regionali di produzione dello zucchero, dell'isoglucosio e dello sciroppo di inulina. Per la campagna di commercializzazione 2007/2008 dette quote devono essere adeguate al più tardi entro il mese di febbraio 2007.
- (2) Gli adeguamenti sono resi necessari in particolare dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 318/2006, che prevedono l'attribuzione di quote supplementari di zucchero nonché di quote supplementari e di quote aggiuntive di isoglucosio. Gli adeguamenti devono tenere conto delle comunicazioni degli Stati membri di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 952/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda la gestione del mercato interno dello zucchero e il regime delle quote <sup>(2)</sup>. Tali comunicazioni sono state trasmesse alla Commissione prima del 31 gennaio 2007 e riguardano in particolare le quote supplementari e le quote aggiuntive già attribuite alla data di redazione della comunicazione.
- (3) Le imprese possono chiedere quote aggiuntive di zucchero fino al 30 settembre 2007. Le quote supplementari di isoglucosio sono attribuite in base alle condizioni stabilite dagli Stati membri. Le quote aggiuntive e le quote supplementari che saranno attribuite per la campagna di

commercializzazione 2007/2008, ma che non figurano nelle comunicazioni trasmesse prima del 31 gennaio 2007, saranno prese in considerazione in occasione del prossimo adeguamento delle quote indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, entro la fine del mese di febbraio 2008.

- (4) Gli adeguamenti delle quote indicate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 sono dovuti anche all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, che prevede un aiuto alla ristrutturazione per le imprese che rinunciano alle proprie quote. Occorre quindi tener conto degli abbandoni di quote verificatisi per la campagna di commercializzazione 2007/2008 nell'ambito del regime di ristrutturazione.
- (5) Occorre modificare di conseguenza l'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (6) Les misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile a ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

*Per la Commissione*

Mariann FISCHER BOEL

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2011/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 39.

<sup>(3)</sup> GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO III

## QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

A partire dalla campagna di commercializzazione 2007/2008

Stati membri o regioni (1)	(in tonnellate)		
	Zucchero (2)	Isoglucosio (3)	Sciroppo di inulina (4)
Belgio	862 077,0	99 796,0	0
Bulgaria	4 752,0	78 153,0	—
Repubblica ceca	367 937,8	—	—
Danimarca	420 746,0	—	—
Germania	3 655 455,5	49 330,2	—
Irlanda	0	—	—
Grecia	158 702,0	17 973,0	—
Spagna	887 163,7	110 111,0	—
Francia (metropolitana)	3 640 441,9	—	0
Dipartimenti francesi d'oltremare	480 244,5	—	—
Italia	753 845,5	28 300	—
Lettonia	0	—	—
Lituania	103 010,0	—	—
Ungheria	298 591,0	191 845,0	—
Paesi Bassi	876 560,0	12 683,6	0
Austria	405 812,4	—	—
Polonia	1 772 477,0	37 331,0	—
Portogallo (continentale)	15 000,0	13 823,0	—
Regione autonoma delle Azzorre	9 953,0	—	—
Romania	109 164	13 913,0	—
Slovenia	0	—	—
Slovacchia	140 031,0	59 308,3	—
Finlandia	90 000,0	16 548,0	—
Svezia	325 700,0	—	—
Regno Unito	1 221 474,0	37 967,0	—
Totale	16 599 138,3	767 082,1	0»